

Informazioni sulle AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

(artt. 46, 47, 71, 75 e 76 del DPR 445/2000 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa)

Che cosa sono

Le autocertificazioni sono dichiarazioni che il cittadino può rendere **in sostituzione dei certificati** rilasciati dagli uffici pubblici. Sono valide come i certificati e **non richiedono marche da bollo né autenticazione della firma.**

Possono essere presentate:

- alle pubbliche amministrazioni
- ai gestori di pubblici servizi
- ai privati che accettano l'autocertificazione

Quali certificati possono essere sostituiti

Secondo l'art. 46 del DPR 445/2000, possono essere autocertificati, tra gli altri:

- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- stato civile (celibe/nubile, coniugato, vedovo, ecc.)
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita di un figlio
- decesso di coniuge, ascendenti o discendenti
- iscrizione in albi, registri o elenchi della PA
- appartenenza a ordini professionali
- titoli di studio ed esami sostenuti
- qualifiche professionali, abilitazioni, specializzazioni
- situazione reddituale o economica
- obblighi contributivi assolti
- codice fiscale o partita IVA
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato
- qualità di studente

- qualità di legale rappresentante, tutore o curatore
- iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
- posizione rispetto agli obblighi militari
- assenza di condanne penali o provvedimenti iscritti nel casellario
- non essere a conoscenza di procedimenti penali
- vivenza a carico
- dati contenuti nei registri di stato civile
- non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento

Cosa non può essere autocertificato

Non possono essere sostituiti con autocertificazione:

- certificati medici e sanitari
- certificati veterinari
- certificati di origine o conformità
- brevetti e marchi

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47)

Serve per dichiarare:

- stati, qualità personali o fatti **non compresi** nell'elenco dell'art. 46
- fatti relativi ad altri soggetti di cui si ha **diretta conoscenza**
- la **conformità all'originale** di copie di documenti, titoli di studio, atti conservati dalla PA o documenti fiscali

La firma **non va autenticata** se la dichiarazione è presentata alla PA con copia del documento d'identità. L'autenticazione è necessaria solo se la dichiarazione è destinata a **privati** o per la **riscossione di benefici economici da parte di terzi**.

Controlli sulle dichiarazioni (art. 71)

Le amministrazioni devono effettuare:

- **controlli a campione**
- **controlli obbligatori** in caso di dubbio
- verifiche tramite banche dati pubbliche

Se la dichiarazione risulta falsa:

- il cittadino **decade dai benefici** ottenuti (art. 75)
- si applicano le **sanzioni penali** previste dall'art. 76 del DPR 445/2000

Cittadini stranieri

- I cittadini dell'Unione Europea possono utilizzare l'autocertificazione.
- I cittadini extracomunitari possono usarla **solo per stati e fatti certificabili da soggetti pubblici italiani.**